



CITTÀ DI TUSA
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

INTEGRAZIONE REGOLAMENTO IMU
(approvata con deliberazione di C.C. n. 27 del 30.9.2020)

Art. 10 bis “Misure straordinarie valevoli per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate all’utilizzo del Fondo Perequativo di cui all’art.11 della L.R. n.9/2020”:

1. *Per l’anno 2020, è riconosciuta a favore dei proprietari, che siano anche gestori delle attività economiche di cui ai codici ATECO indicati espressamente nei D.P.C.M. disponibili la chiusura delle rispettive attività, per il periodo di sospensione previsto da provvedimenti nazionali, regionali e locali una riduzione dell’aliquota IMU del 25% dovuta a titolo di IMU per il cespite immobiliare di cat. A10, C1, C3 e D1 utilizzato per la suddetta attività;*
2. *Il riconoscimento del predetto beneficio è subordinato alla presentazione, a pena di decadenza, entro il termine che sarà fissato con apposito atto della giunta, di apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui il proprietario attesti, sotto la propria responsabilità, che il cespite immobiliare è destinato allo svolgimento dell’attività economica, rimasta sospesa a causa dell’emergenza Covid e che la categoria catastale sia conforme alla destinazione d’uso prevista per l’utilizzo dell’immobile, con indicazione del periodo di chiusura;*
3. *Le predette agevolazioni saranno riconosciute soltanto laddove si verificano, entro il termine perentorio del 31.12.2020 le seguenti condizioni:*
 - a) *notifica al Comune di Tusa e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo degli enti locali ex art. 11 L.R. n. 9/2020;*
 - b) *avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n.34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato.*
4. *Nel caso in cui l’effettivo trasferimento regionale di cui all’art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con la Regione Siciliana, la riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all’importo del trasferimento stesso.*
5. *Il mancato verificarsi delle suddette condizioni sospensive renderà inapplicabile il presente articolo e pertanto non potrà sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento.*
6. *L’agevolazione di cui al precedente comma 1, sarà compensata con eventuali pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con l’imposta dovuta per l’anno 2021.*
7. *La misura agevolativa di cui al presente articolo, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L.147/2013, è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso. La sua applicazione, pertanto, è strettamente subordinata all’effettivo trasferimento delle somme previste dallo specifico “Fondo Perequativo degli Enti Locali”, ex art. 11 L.R. n 9/2020, che si riterrà concretizzato solo al verificarsi della seguente duplice condizione sospensiva di cui al punto 3;*
8. *Le presenti disposizioni regolamentari entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla GURS del Decreto della Regione Siciliana di assegnazione delle somme, ovvero della notifica al Comune del medesimo decreto.*